



COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE

n. 29 del 02/05/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante " Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone " il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, secondo cui "per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, ... possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2", nonché il successivo articolo 3, comma 1, che conferisce alle Regioni "in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso" di introdurre misure ulteriormente restrittive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020 che, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 19/2020 per l'attuazione delle misure di contenimento, dispone: "1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo e dall'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata al 13 aprile 2020;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 3 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 13 aprile 2020 il precedente decreto del 18 marzo 2020;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 e, in particolare, l'articolo 8 secondo cui "dalla data di efficacia delle disposizioni del presente



decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 12 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 3 maggio 2020 il precedente decreto del 3 aprile 2020;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 il precedente decreto del 12 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Viste le Ordinanze Contingibili e Urgenti n. 1 del 25.02.2020, n. 2 del 26.02.2020, nn. 3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020 e n. 7 del 20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del 29.03.2020, n. 13 dell'1.4.2020, n. 14 del 3.4.2020, n. 15 dell'8.4.2020, n. 16 dell'11 aprile 2020 e n. 17 del 18.04.2020, n. 18 del 30.04.2020 e nn. 19 e 20 del 01.05.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Considerata la propria Ordinanza Sindacale n. 28 del 23.04.2020 in materia di contrasto al diffondersi del virus COVID-19;

Visto il TUEL (Decreto Legislativo 18.03.2000, n. 267);

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, nello specifico, nel territorio della Regione Sicilia;

Considerata l'orografia e la posizione geografica dell'isola di Pantelleria, distante circa 150 Km dalla terra ferma e l'assenza di un Presidio Ospedaliero idoneo a fare fronte ad un eventuale contagio rischiando di mettere in grosse difficoltà una comunità che ha già diverse criticità nella gestione ordinaria;



Considerato il contenuto del verbale della seduta del 29.04.2020 del Comitato Tecnico-Scientifico di Pantelleria per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito con delibera di giunta n. 66 del 23.04.2020;

Ritenuto necessario adottare sul territorio dell'Isola di Pantelleria ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Visti gli artt. 1, 6, 7, 8, 11, 13 e 14 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 18 del 30.04.2020 e 1 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 20 del 01.05.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Visti i pareri favorevoli concessi per le vie brevi, a seguito di richiesta (prot. 9343 del 01.05.2020), dal Presidente della Regione Siciliana, dal Prefetto di Trapani e dal Dipartimento Prevenzione Asp Trapani.

ORDINA

Art. 1

(Revoca precedente Ordinanza Sindacale ed efficacia della presente Ordinanza Sindacale)

L'Ordinanza Sindacale n. 28 del 23.04.2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020; rimarranno in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

La presente Ordinanza Sindacale è efficace dalle ore 00.00 del 04.05.2020 fino alle ore 24.00 del 17.05.2020, salvo nuovo provvedimento.

Art. 2

(Ingresso di persone fisiche nel territorio comunale)

Fermo restando quanto previsto negli artt. 1, 6, 11, 13 e 14 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 18 del 30.04.2020 e 1 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 20 del 01.05.2020 del Presidente della Regione Siciliana, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza:

1. Qualsiasi soggetto che faccia ingresso nel territorio comunale dalla Regione Sicilia deve comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamenti e di viaggi salvo comprovate esigenze di natura sanitaria e/o indifferibili da concordare con gli operatori sanitari; di rimanere



raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi sul sito web <http://www.comunepantelleria.it/sistema-di-monitoraggio-dei-rischi-da-covid-19/>.

Nel caso in cui l'alloggio non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.

2. Sono esclusi da quanto previsto al precedente punto 1, chi:
 - a. ha già effettuato la quarantena in altro comune della Regione Sicilia, in applicazione delle ordinanze del Presidente della Regione, con sottoposizione a tampone ed esito negativo dello stesso;
 - b. indifferentemente, è stato sottoposto a tampone con esito negativo dello stesso nei giorni immediatamente precedenti all'arrivo.

Al fine di eliminare qualsiasi possibile rischio, si chiede ai soggetti individuati nei precedenti punti a. e b. di utilizzare, per la durata di 14 giorni, al di fuori dei propri alloggi, tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: distanza interpersonale, mascherine e guanti)

3. È fatto obbligo ai lavoratori non residenti (pendolari) che entrano nel territorio comunale di adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: distanza interpersonale, mascherine e guanti). Al termine dell'attività, i lavoratori devono recarsi nei propri alloggi e rispettare le prescrizioni così come previsto al precedente punto 1 per un totale di 14 giorni.
4. Quanto previsto al punto 3, è esteso anche al lavoratore residente che per qualsiasi motivo si allontana dall'Isola e poi vi fa rientro.
5. Gli equipaggi delle imbarcazioni di qualsiasi tipo, ad esclusione dei traghetti in continuità territoriale, di quelli per pubblica utilità e dei residenti, giunti nell'isola, non potranno abbandonare l'imbarcazione, tranne per motivi di necessità. Per gli equipaggi autorizzati valgono le disposizioni nazionali, regionali e comunali relativi all'ingresso sul territorio dell'Isola.
6. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio. Alle persone fisiche indicate nei precedenti punti, qualora necessario, sarà garantita assistenza attraverso il COC (Centro Operativo Comunale) da attivare al numero dedicato 320 4396535.



Art. 3

(Ulteriori disposizioni per gli autotrasportatori e i relativi automezzi)

1. Tutti i mezzi di trasporto merci in arrivo a Pantelleria con conducente al seguito debbono effettuare il carico/scarico delle merci esclusivamente nella zona del Porto ad esclusione di quei mezzi che trasportano merce che necessita di particolari prescrizioni sanitarie (ad esempio il trasporto di carne) e prodotti infiammabili.

Per i mezzi di trasporto esclusi dall'obbligo di carico/scarico nella zona portuale, si prescrive al conducente di non scendere dal mezzo nell'effettuazione delle operazioni di carico e scarico sul territorio dell'isola. Tali operazioni saranno eseguite dai destinatari della merce e/o da addetti che si trovano già in loco.

Per i soggetti obbligati al carico/scarico della merce nella zona portuale, all'arrivo della nave in collegamento territoriale e prima della sua partenza, è possibile effettuare le operazioni nel piazzale adiacente lo scalo di alaggio/varo che si trova all'ingresso del molo Wojtyla (fronte sede Guardia Costiera). Il carico/scarico merci dovrà avvenire velocemente ed in sicurezza, senza intralciare il traffico e impedire il passaggio di altri automezzi in area.

Resta inteso che, nel caso di autotrasportatore residente nel Comune di Pantelleria, si dovranno applicare le modalità previste al precedente art. 1.

2. Tutti i mezzi di trasporto merci in arrivo a Pantelleria senza conducente, fermo restando che non avranno l'obbligo previsto al precedente comma 1, devono avere l'abitacolo sanificato prima che il mezzo inizi a circolare per il territorio comunale (ad esclusione dei rimorchi e semirimorchi che arrivano senza motrice).


In merito alla sanificazione dei mezzi di trasporto merci in arrivo a Pantelleria senza conducente si precisa che la pulizia dell'abitacolo deve avvenire con la massima cura, con l'applicazione di disinfettanti quali "Ipoclorito di sodio" e deve interessare, particolarmente, tutte le superfici di possibile contatto nell'abitacolo e può essere effettuata direttamente da chi ritirerà il mezzo giunto sull'isola.

Art. 4

(Visite ai cimiteri)

Fermo restando quanto previsto nell'art. 7 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, le visite ai cimiteri del territorio comunale sono così stabilite:

Data	Cimitero	Dalle	Alle
Lunedì 04/05/20	Tutti i cimiteri	08.00	12.00
Martedì 05/05/20	Cimitero Capoluogo	08.00	12.00
	Cimitero Scauri	08.00	12.00
	Cimitero Khamma	17.00	20.00
Mercoledì 06/05/20	Chiusura		



Giovedì 07/05/20	Cimitero Capoluogo	08.00	12.00
	Cimitero Scauri	17.00	20.00
	Cimitero Khamma	08.00	12.00
Venerdì 08/05/20	Tutti i cimiteri	08.00	12.00
Sabato 09/05/20	Tutti i cimiteri	08.00	12.00
Domenica 10/05/20	Chiusura		
Lunedì 11/05/20	Tutti i cimiteri	08.00	12.00
Martedì 12/05/20	Cimitero Capoluogo	08.00	12.00
	Cimitero Scauri	08.00	12.00
	Cimitero Khamma	17.00	20.00
Mercoledì 13/05/20	Chiusura		
Giovedì 14/05/20	Cimitero Capoluogo	08.00	12.00
	Cimitero Scauri	17.00	20.00
	Cimitero Khamma	08.00	12.00
Venerdì 15/05/20	Tutti i cimiteri	08.00	12.00
Sabato 16/05/20	Tutti i cimiteri	08.00	12.00
Domenica 17/05/20	Chiusura		

È fatto obbligo a tutti i visitatori:

- ✓ di adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: distanza interpersonale, mascherine e guanti);
- ✓ di evitare qualsiasi tipo di assembramento all'interno ed al di fuori dei cimiteri.

Art. 5 (Balneazione)

Come indicato nella Faq del Governo (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4608), è ammesso, per coloro che abitano in luoghi in prossimità delle coste (sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus) fare il bagno in mare, purché individualmente e, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto non si tratta di luoghi chiusi al pubblico. Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l'utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti. La sussistenza delle condizioni in questione dovrà essere giustificata con autocertificazione.

È fatto obbligo:

- ✓ di adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale;
- ✓ di evitare qualsiasi tipo di assembramento.



Art. 6
(Pesca)

Fermo restando quanto previsto nell'art. 8 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, è autorizzata la pesca individuale da svolgersi dalla scogliera o con l'utilizzo di imbarcazioni.

Per quanto riguarda la pesca da terra è fatto obbligo in caso vi siano altri pescatori nelle vicinanze, di adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: distanza interpersonale, mascherine e guanti). È vietato qualsiasi assembramento.

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorra dal 4 maggio 2020, è pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Campo
